



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-04311 DEL DEP. GRIPPO
(res. n. 425 del 10 febbraio 2025)**

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto l'interrogante tocca un tema, quello degli adempimenti funzionali all'istituzione degli ordini professionali dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici, di grande attualità, chiedendo in particolare quando si preveda *“di adottare i decreti attuativi necessari”*.

Trattasi dell'innovazione apportata con la legge n. 55 del 2024, recante *“Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali”*, che nell'istituire gli ordini professionali dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici ha delineato una fattispecie a formazione progressiva che culminerà con l'adozione di un decreto ministeriale istitutivo dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative. Al decreto ministeriale sono altresì rimessi la disciplina delle modalità di funzionamento dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, l'ordinamento interno di tale nuovo ordine professionale e la regolamentazione della fase di prima applicazione della nuova normativa (cfr. art. 6, commi 2 e 4).

Pertanto, a tenore dell'art. 6 co. 2, tale decreto ministeriale dovrà essere adottato sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative. Il processo di adozione di detto atto regolamentare presuppone dunque l'avvenuta costituzione del suddetto Organo, il quale dovrà inoltre essere convocato, per la prima volta, dal Ministro della giustizia (art. 8, comma 2).

Considerato, ancora, che il Consiglio nazionale è composto dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province autonome di Trento e Bolzano (art. 8, comma 1), prodromica alla sua istituzione sarà l'istituzione dei consigli regionali e la successiva elezione dei rispettivi presidenti.

Ciò detto, manca una disciplina di dettaglio che descriva le modalità attraverso cui il commissario dovrà procedere alla costituzione degli elenchi regionali degli iscritti e che indichi il sistema elettorale da utilizzare per lo svolgimento delle elezioni del presidente di ciascun ordine locale, nonché gli adempimenti necessari all'istituzione degli ordini locali.

Peraltro, considerato che i compiti di vigilanza sul nuovo Ordine delle professioni pedagogiche ed educative attribuiti al Ministero della giustizia presuppongono che detto ordine professionale sia già istituito, questo Dicastero non ritiene di poter intervenire adottando circolari o comunicazioni tese ad indirizzare i commissari sulle attività da compiere, trattandosi di profili che la normativa vigente rimette loro in via esclusiva.

Ciò non toglie che il Ministero della giustizia condivida senz'altro la necessità che si intervenga normativamente per disciplinare più nel dettaglio le attività prodromiche all'istituzione degli ordini professionali locali. E' per questa ragione che si sta lavorando ad un intervento normativo articolato, teso a completare la normativa già vigente, anche con riferimento agli aspetti relativi alla prima applicazione della legge, così da poter procedere poi all'elaborazione della disciplina di dettaglio.

E', dunque, proprio nella consapevolezza di ciò e nella prospettiva di assicurare pieno supporto agli operatori del settore nella fase di attuazione della legge che è stata inserita, da ultimo, nella legge di conversione del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (cd. Decreto Milleproroghe), in corso di approvazione dinanzi a Codesta Aula, la previsione di cui all'art. 10, comma 8 *sexies*, in base alla quale *“fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi*

albi possono comunque esercitare la rispettiva attività professionale disciplinata dalla medesima legge 15 aprile 2024, n. 55”.

Con tale previsione si è inteso, infatti, venire incontro alle istanze cui fa riferimento l’interrogante, assicurando così a migliaia di professionisti la possibilità di continuare a svolgere i servizi educativi e socio-pedagogici fintantoché non sarà adottata la suddetta disciplina di dettaglio.

Si ribadisce, dunque, anche in questa sede che è fermo intendimento del Dicastero provvedere quanto prima all’istituzione degli ordini professionali dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici, avendo già proceduto – come detto - a trovare una soluzione adeguata per consentire a tutti i professionisti che risultino in possesso dei requisiti di legge di continuare ad esercitare la professione nelle more dell’adozione della suddetta normativa.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell’interrogazione](#)